

L'evoluzione delle norme deontologiche in relazione agli onorari professionali

In **grassetto** sono messe in evidenza le parti significative in relazione agli obblighi del professionista.

Sono sottolineati i riferimenti di legge che hanno originato la norma.

In **rosso** le ultime novità introdotte nel 2017.

1/1/2007

CAPITOLO III

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 15 -L'iscritto nell'accettazione dell'incarico deve **definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L'iscritto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile**, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali. L'iscritto deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art.16 - L'iscritto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

1/9/2009

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 32 (Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, **che ha abrogato** le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.

2. L'Architetto nell'accettazione dell'incarico deve **definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso** per la propria prestazione.

3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

1/1/2014

TITOLO VI

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale si configura come **contratto di prestazione d'opera intellettuale**, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. **Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.**

2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.

3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente presumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

Art. 24

(Contratti e Compensi)

1. È fatto obbligo da parte del Professionista **la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.**
2. Il Professionista **determina per iscritto nel contratto il compenso professionale**, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, **i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione**, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, **ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili** tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce **grave infrazione disciplinare**.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

1/9/2017

Titolo VI

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 23

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale si configura come **contratto di prestazione d'opera intellettuale**, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. **Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24.**
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.

3. Il Professionista **ha l'obbligo di** rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

4. Il Professionista **ha l'obbligo di non** assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.

Art. 24

(Contratti e Compensi)

1. E' fatto obbligo da parte del Professionista **la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.**

2. Il Professionista **determina per iscritto nel contratto il compenso professionale**, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

3. Il Professionista **ha l'obbligo di** definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente **i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione**, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, **ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili** tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.

7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce **grave infrazione disciplinare**.

8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

